



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 31/03/2014
Prot. 37 / 0006402 / MA007.A001**

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione II

Attività di interpello, consulenza e affari legali

AI'ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili

Oggetto: richiesta di parere circa l'acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante al subappaltatore dopo il termine dei lavori.

In risposta al quesito in oggetto indicato, come già chiarito con nota prot. n. 7140 del 13 aprile 2012, si evidenzia che la responsabilità solidale negli appalti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 273/2003 è limitata ai debiti sorti durante ed in relazione ai singoli lavori svolti dalle imprese coinvolte.

Si ritiene quindi che, in sede di richiesta del DURC da parte delle stazioni appaltanti per il pagamento di SAL o del saldo finale successivi alla conclusione del subappalto, la verifica della regolarità contributiva del subappaltatore vada effettuata sino alla data della fine dei lavori oggetto del subappalto.

Ciò vale, evidentemente, anche in relazione all'acquisizione del DURC ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di intervento sostitutivo della stazione appaltante.

IL DIRIGENTE
(Dott. Danilo Papa)

CC-10742